

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2016, n. 17-4308

**L.R.1/2009 e s.m.i. , art. 22. Approvazione dello schema di Convenzione annualita' 2016-2017 fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese. Spesa di Euro 400.000,00 (o.f.c.) sul cap. 113663/2017 e Euro 400.000,00 (o.f.c.) sul cap. 113663/2018.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

il 23 aprile 2013 è stata promulgata la legge regionale n. 5 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)", con la quale, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione, sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese;

tra le principali novità introdotte dalla sopraccitata legge regionale, si evidenziano il contenimento della spesa pubblica, la semplificazione burocratica e lo snellimento normativo che consentono, tra l'altro, una notevole riduzione dei tempi necessari per l'avvio delle imprese e dell'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese (art. 22 della legge regionale 1/2009 - Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese);
- l'eliminazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 24 della legge regionale 5/2013
- Abrogazione di norme);

le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese sono delegate alle Camere di Commercio (art. 22 LR 1/2009), alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle sedi INPS provinciali (art. 23 LR 1/2009);

il novellato art. 22 della suddetta legge regionale 1/2009 dispone che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipula apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese;

le modifiche normative hanno inteso perseguire una notevole riduzione dei costi a partire già dall'anno 2013: nel corso degli incontri preliminari che hanno portato alla approvazione della legge regionale 5/2013, anche in collaborazione con Unioncamere Piemonte, si è stimata una riduzione di tali costi a circa 400.000,00 Euro annue, a fronte di un importo annuale di Euro 1.800.000,00 erogato negli anni precedenti;

tale valutazione ha considerato i costi delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana attribuite agli uffici delle camere di commercio

ridefinite a seguito dell'abrogazione dell'Albo delle imprese artigiane e alla soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Tenuto conto che

non è stato possibile stipulare la suddetta Convenzione per l'anno 2013 a causa della mancata assegnazione di risorse finanziarie sul Bilancio 2013 per l'esercizio delle funzioni svolte dalle CCIAA per l'anno in questione;

con D.G.R. n. 57-7648 del 21/05/2014 si è, pertanto, approvato, in parziale sanatoria, lo schema di Convenzione per gli anni 2013-2014 fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 22 della legge regionale 1/2009, disponendo, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio nell'anno 2014 per gli adempimenti previsti dalla Convenzione a valere per gli anni 2013-2014, di corrispondere ad Unioncamere un rimborso di Euro 700.000,00 (o.f.c.) riferito ai due anni, inferiore pertanto alla stima riferita ad un costo annuale di Euro 400.000,00;

con D.G.R. n. 20-2519 del 30/11/2015 si è approvato, in parziale sanatoria, lo schema di Convenzione per il 2015 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte riconoscendo la quota annuale di Euro 400.000,00.

Dato atto che:

nel corso del 2016, sulla base di quanto previsto dalla sopra citata Convenzione per il 2015, il Settore Artigianato della Regione Piemonte in collaborazione con Unioncamere Piemonte ha effettuato un monitoraggio sulla consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, sulla quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni camera di commercio, sui diritti di segreteria introitati e sulle somme accertate ed effettivamente incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e sm.i. relativamente al periodo 2013 – primo semestre 2016;

l'esito del monitoraggio, la cui documentazione è agli atti del suddetto Settore competente, evidenzia che, nel corso dell'ultimo triennio, a fronte di una riduzione del numero delle imprese annotate con la qualifica di impresa artigiana, è stato sostanzialmente mantenuto il numero delle pratiche espletate dalle Camere di Commercio;

sulla base dei dati acquisiti, si stima che sia possibile un mantenimento degli stessi livelli di attività della Camere di commercio anche per il secondo semestre 2016 e per l'intero esercizio 2017;

gli Enti camerali nel corso del 2016 hanno garantito continuità nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge regionale, sostenendone gli oneri relativi.

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al dettato normativo e stipulare la Convenzione, in parziale sanatoria a valere sull'anno 2016, e per il 2017, al fine di definire d'intesa con Unioncamere Piemonte, modalità uniformi di svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, al fine di garantire su tutto il territorio regionale lo stesso livello di servizi erogati a favore delle imprese artigiane, prevedendo anche il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22 comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i.).

Richiamato il protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Sistema Camerale Piemontese – Unioncamere Piemonte per lo sviluppo economico e della competitività territoriale (approvato con D.G.R. n. 1 – 6519 del 22 ottobre 2013), il cui art. 1 prevede la reciproca collaborazione per l'avvio delle azioni condivise e concertate nelle materie ivi previste di cui in particolare:

art. 2 punto 7 – artigianato, anche per gli aspetti amministrativi di attribuzione e riconoscimento della qualifica;

art. 2 punto 11 – semplificazione amministrativa, per l'attivazione di iniziative comuni volte ad una significativa semplificazione delle procedure amministrative di loro competenza;

art. 3 - per la realizzazione delle singole attività di cui all'art. 2, vengono stipulate apposite convenzioni specifiche firmate dalle rispettive Direzioni.

Richiamata altresì la D.G.R. n. 9 –2806 del 18/06/2016 “Art. 20 della l.r. 23/08 e DGR n. 19-1707 dell'11.3.11: conferimento dell'incarico di vice direttore del Direttore della direzione A19000 "Competitivita' del sistema regionale", alla dr.ssa Lucia BARBERIS”.

Si ritiene necessario approvare, in parziale sanatoria, lo schema di Convenzione 2016-2017 allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la cui durata decorre a partire dal 1° gennaio 2016.

Si ritiene, altresì, demandarne la sottoscrizione al Vice Direttore regionale competente, ai sensi dell'art. 3 del suddetto protocollo d'intesa e della D.G.R. n. 9 –2806 del 18/06/2016.

Si ritiene, infine che alle spese connesse all'attuazione della suddetta Convenzione si faccia fronte per l'anno 2016 con le risorse pari a Euro 400.000,00 (o.f.c.) disponibili sul capitolo 113663/2017 Missione 14, Programma 1 e per l'anno 2017 con le risorse pari a Euro 400.000,00 (o.f.c.) disponibili sul capitolo 113663/2018 del bilancio finanziario 2016-2018 assegnate con D.G.R. 1-3185 del 26/04/2016.

Tutto ciò premesso;

visto il D.lgs n. 118 del 23/06/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la legge 8/8/1985, n. 443, “Legge-quadro per l'artigianato”;

vista la L.R. n. 1 del 14 gennaio 2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di artigianato”;

vista la L.R. n. 6 del 6/04/2016, recante “ Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;

vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26/04/2016 “Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

*delibera*

-di approvare, in parziale sanatoria, lo schema di Convenzione 2016-2017 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per i servizi inerenti allo svolgimento delle funzioni relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese (art. 22 comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i.), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, demandando la sottoscrizione al Vice Direttore regionale competente, previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno di spesa;

-di stabilire che alle spese connesse all'attuazione della suddetta Convenzione si fa fronte per l'anno 2016 con le risorse pari a Euro 400.000,00 (o.f.c.) disponibili sul capitolo 113663/2017 Missione 14, Programma 1 e per l'anno 2017 con le risorse pari a Euro 400.000,00 (o.f.c.) disponibili sul capitolo 113663/2018 del bilancio finanziario 2016-2018.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Art. 22 della L.R. 1/2009 e s.m.i. Convenzione 2016-2017 fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese.

Premesso che

il 23 aprile 2013 è stata promulgata la legge regionale n. 5 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)", con la quale, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione, sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese;

tra le principali novità introdotte dalla sopraccitata legge regionale, si evidenziano il contenimento della spesa pubblica, la semplificazione burocratica e lo snellimento normativo che consentono, tra l'altro, una notevole riduzione dei tempi necessari per l'avvio delle imprese e dell'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese (art. 22 della legge regionale 1/2009 - Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese);
- l'eliminazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 24 della legge regionale 5/2013 - Abrogazione di norme);

le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese sono delegate alle Camere di Commercio (art. 22 LR 1/2009), alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle sedi INPS provinciali (art. 23 LR 1/2009);

il novellato art. 22 della suddetta legge regionale 1/2009 dispone che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipula apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese;

le modifiche normative hanno inteso perseguire una notevole riduzione dei costi a partire già dall'anno 2013: nel corso degli incontri preliminari che hanno portato alla approvazione della legge regionale 5/2013, anche in collaborazione con Unioncamere Piemonte, si è stimata una riduzione di tali costi a circa 400.000,00 Euro annue, a fronte di un importo annuale di Euro 1.800.000,00 erogato negli anni precedenti;

tale valutazione ha considerato i costi delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana attribuite agli uffici delle camere di commercio ridefinite a seguito dell'abrogazione dell'Albo delle imprese artigiane e alla soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Tenuto conto che

non è stato possibile stipulare la suddetta Convenzione per l'anno 2013 a causa della mancata assegnazione di risorse finanziarie sul Bilancio 2013 per l'esercizio delle funzioni svolte dalle CCIAA per l'anno in questione;

con D.G.R. n. 57-7648 del 21/05/2014 si è, pertanto, approvato, in parziale sanatoria, lo schema di Convenzione per gli anni 2013-2014 fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 22 della legge regionale 1/2009, disponendo, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio nell'anno 2014 per gli adempimenti previsti dalla Convenzione a valere per gli anni 2013-2014, di corrispondere ad Unioncamere un rimborso di Euro 700.000,00 (o.f.c.) riferito ai due anni, inferiore pertanto alla stima riferita ad un costo annuale di Euro 400.000,00;

con D.G.R. n. 20-2519 del 30/11/2015 si è approvato, in parziale sanatoria, lo schema di Convenzione per il 2015 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte riconoscendo la quota annuale di Euro 400.000,00.

Dato atto che

nel corso del 2016, sulla base di quanto previsto dalla sopra citata Convenzione per il 2015, il Settore Artigianato della Regione Piemonte in collaborazione con Unioncamere Piemonte ha effettuato un monitoraggio sulla consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, sulla quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni camera di commercio, sui diritti di segreteria introitati e sulle somme accertate ed effettivamente incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e sm.i. relativamente al periodo 2013 – primo semestre 2016;

l'esito del monitoraggio, la cui documentazione è agli atti del suddetto Settore competente, evidenzia che, nel corso dell'ultimo triennio, a fronte di una riduzione del numero delle imprese annotate con la qualifica di impresa artigiana, è stato sostanzialmente mantenuto il numero delle pratiche espletate dalle Camere di Commercio;

sulla base dei dati acquisiti, si stima che sia possibile un mantenimento degli stessi livelli di attività della Camere di commercio anche per il secondo semestre 2016 e per l'intero esercizio 2017;

gli Enti camerali nel corso del 2016 hanno garantito continuità nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge regionale, sostenendone gli oneri relativi.

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al dettato normativo e stipulare la Convenzione, in parziale sanatoria a valere sull'anno 2016, e per il 2017, al fine di definire d'intesa con Unioncamere Piemonte, modalità uniformi di svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, al fine di garantire su tutto il territorio regionale lo stesso livello di servizi erogati a favore delle imprese artigiane, prevedendo anche il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22 comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i.).

Richiamato il protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Sistema Camerale Piemontese – Unioncamere Piemonte per lo sviluppo economico e della competitività territoriale (approvato con D.G.R. n. 1 – 6519 del 22 ottobre 2013), il cui art. 1 prevede la reciproca collaborazione per l'avvio delle azioni condivise e concertate nelle materie ivi previste di cui in particolare:

art. 2 punto 7 – artigianato, anche per gli aspetti amministrativi di attribuzione e riconoscimento della qualifica;

art. 2 punto 11 – semplificazione amministrativa, per l'attivazione di iniziative comuni volte ad una significativa semplificazione delle procedure amministrative di loro competenza;

art. 3 - per la realizzazione delle singole attività di cui all'art. 2, vengono stipulate apposite convenzioni specifiche firmate dalle rispettive Direzioni.

Richiamata altresì la D.G.R. n. 9 –2806 del 18/06/2016 “Art. 20 della l.r. 23/08 e DGR n. 19-1707 dell'11.3.11: conferimento dell'incarico di vice direttore del Direttore della direzione A19000 "Competitivita' del sistema regionale", alla dr.ssa Lucia BARBERIS”.

appare pertanto necessario disciplinare i rapporti convenzionali tra la Regione Piemonte e l'Unioncamere Piemonte per le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 L.R. 1/2009 e s.m.i. al fine di consentire continuità ai servizi da erogare alle imprese artigiane, secondo le disposizioni previste dal Testo Unico dell'artigianato e nelle modalità indicate dal Protocollo d'Intesa sopra citato, demandando la firma della convenzione al Vice Direttore della Direzione regionale competente;

Alle spese connesse all'attuazione della Convenzione in oggetto si fa fronte per l'anno 2016 con le risorse pari a Euro 400.000,00 (o.f.c.) disponibili sul capitolo 113663/2017 Missione 14, Programma 1 e per l'anno 2017 con le risorse pari a Euro 400.000,00 (o.f.c.) disponibili sul capitolo 113663/2018 del bilancio finanziario 2016-2018 assegnate con D.G.R. 1-3185 del 26/04/2016.

quanto sopra premesso:

fra

la Regione Piemonte, con sede in Piazza Castello n° 165 - Torino - Codice fiscale n° 80087670016 di seguito denominata Regione, rappresentata dal ....., nato a ..... il .....

e

l' Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (Codice fiscale n° 80091380016) di seguito denominata Unioncamere, con sede in Via Cavour 17 - Torino, rappresentata dal Presidente pro-tempore ....., nato a ..... il ....., autorizzato a stipulare tale convenzione in nome e per conto delle C.C.I.A.A. piemontesi

si stipula quanto segue:

#### Art. 1

Nel precipuo interesse delle istituzioni e delle categorie economiche dell'artigianato, la Regione Piemonte e l'Unioncamere, per delega conferita da ciascuna Camera di Commercio, si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore artigiano, attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese secondo le disposizioni della L.R. 1/2009 e s.m.i.

#### Art. 2

Le Camere di Commercio assicurano l'ottimale espletamento dei compiti di cui al Titolo III della L.R. 1/2009 e s.m.i. mediante proprio personale nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun ente. Le camere di commercio individuano un referente competente per le materie attinenti le funzioni amministrative dell'artigianato così come previste dal T.U. dell'artigianato.

### Art. 3

Le Camere di Commercio provvedono a dotare gli uffici preposti alle funzioni di cui al T.U. dell'artigianato di idonee strutture e attrezzature nonché di locali idonei allo svolgimento delle loro attività istituzionali.

### Art. 4

La Giunta regionale esercita adeguata vigilanza sulla corretta attuazione della LR 1/2009 e della presente convenzione ed esplica le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività di cui al T.U. dell'artigianato, anche attraverso la Commissione regionale per l'Artigianato.

### Art. 5

La Regione, per gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, riconosce per il periodo 2016-2017 ad Unioncamere l'importo di Euro 400.000,00 per l'anno 2016 e Euro 400.000,00 per l'anno 2017, per un importo complessivo di Euro 800.000,00,

L'importo di cui al precedente comma copre le seguenti voci di spesa:

- personale camerale;
- attrezzature
- informatizzazione;
- spese per lo svolgimento delle funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato;
- spese per l'esercizio delle attività inerenti il riconoscimento di Eccellenza Artigiana (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- spese di funzionamento e per l'esercizio di ogni altra attività previste dalla normativa regionale e nazionale.

Ad ulteriore rimborso dei costi derivanti dalla gestione delle funzioni amministrative previste per le imprese artigiane, le camere di commercio trattengono i diritti di segreteria per le certificazioni, le visure e ogni altro atto o adempimento afferente le funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato.

I proventi delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 25 L.R. 1/2009 e s.m.i. concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla camera di commercio per le funzioni amministrative ad essa delegate.

### Art. 6

L'importo di Euro 400.000,00 (o.f.c.) per l'anno 2016 e di Euro 400.000,00 (o.f.c.) per l'anno 2017 viene erogato direttamente a favore di Unioncamere Piemonte che provvederà alla ripartizione tra le singole camere di commercio.

Unioncamere comunica alla Regione Piemonte i criteri validi per l'anno 2016 e 2017 concertati con le camere di commercio per la ripartizione delle risorse.

Devono essere comunque rispettati i seguenti criteri:

- una quota non superiore al 25% dell'importo, uguale per tutte le Camere di Commercio;
- una quota in proporzione al numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascuna provincia o al numero delle imprese iscritte al 1° gennaio dell'anno 2017 e al 1° gennaio 2018.

Ai fini della erogazione dell'importo spettante per l'anno 2016, Unioncamere comunica alla Regione il numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascuna provincia o il numero delle imprese iscritte al 1° gennaio dell'anno 2017, con la ripartizione della quota spettante a ogni singola camera di commercio.

Ai fini della erogazione dell'importo spettante per l'anno 2017, Unioncamere comunica alla Regione il numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascuna provincia o il numero delle imprese iscritte al 1° gennaio dell'anno 2018, con la ripartizione della quota spettante a ogni singola camera di commercio.

La Regione provvede alla liquidazione del compenso dovuto a seguito della verifica della congruità dei criteri comunicati da Unioncamere per la ripartizione delle risorse.

Unioncamere provvede al pagamento alle CCIAA entro 30 giorni dalla data di accredito delle risorse da parte della Regione dando comunicazione dei pagamenti effettuati agli enti camerali alla Direzione regionale competente.

#### Art. 7

La Regione Piemonte e l'Unioncamere si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

La Regione Piemonte e l'Unioncamere individuano azioni di monitoraggio sulla consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, sulla quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni camera di commercio, sui diritti di segreteria introitati e sulle somme accertate ed effettivamente incassate dalle CCIAA relativamente alle sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e sm.i.

#### Art. 8

La presente Convenzione ha durata di due anni a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31/12/2017.

#### Art. 9

Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il migliore conseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano.

#### Art. 10

Le parti faranno luogo alla registrazione della presente scrittura in caso d'uso.  
Le spese di bollo sono a carico di Unioncamere Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto.  
Torino.....